SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 160)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(OSSOLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1976

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, con Allegato e Protocolli, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1975

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo CECA-Israele è importante perchè permette di consolidare e di rafforzare, in una prospettiva dinamica e nel quadro dell'impostazione globale mediterranea, definita dalla Comunità, le relazioni economiche che legano Israele all'Europa comunitaria.

L'oggetto di questo approccio globale, come noto, è stato di dare una nuova dimensione alle relazioni della Comunità con i Paesi mediterranei, con i quali la Comunità è legata da legami storici, nella speranza oltretutto di contribuire allo sviluppo della pace in tale area geografica.

Nel recente passato le relazioni tra la Comunità e Israele si sono sviluppate prima sulla base dell'accordo non preferenziale del 1964, e successivamente sulla base dell'accor-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

do commerciale preferenziale del 1970. L'attuale accordo ha per obiettivo relazioni ancora più strette ed estese tra le Parti.

L'Accordo CECA-Israele disciplinerà, per la prima volta, le relazioni tra gli Stati membri e Israele per i prodotti di competenza della CECA ed il suo contenuto commerciale è identico a quello adottato per i prodotti industriali di competenza della CEE.

In attesa delle ratifiche da parte dei Parlamenti nazionali, la Comunità ha adottato alcune misure autonome che introducono in anticipo le preferenze tariffarie previste dall'Accordo. A tale proposito i rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio hanno deciso che fin dal 1° luglio 1975, data dell'entrata in vigore dell'Accordo CEE-Israele, i dazi applicabili nella Comunità all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e originari d'Israele sono portati al 40 per cento del dazio di base o riscossi a concorrenza del 40 per cento del dazio di base. Dal 1° gennaio 1976 i dazi applicabili nella Comunità all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e originari di Istraele sono portati al 20 per cento del dazio di base o riscossi a concorrenza del 20 per cento del dazio di base.

Sulla base di questo Accordo, le Parti contraenti si accordano reciprocamente le seguenti concessioni nel settore degli scambi commerciali.

A) *Importazioni nella Comunità.*

Le esportazioni israeliane beneficeranno globalmente della franchigia a decorrere dal 1° luglio 1977.

Oltre ai dazi doganali e alle tasse all'importazione d'effetto equivalente, il 1° luglio 1977 verranno eliminati anche i dazi doganali e le tasse all'esportazione d'effetto equivalente, mentre le restrizioni quantitative alla importazione nella Comunità saranno soppresse all'entrata in vigore dell'Accordo.

La realizzazione di un'area di libero scambio, quale si è voluta attuare, nel settore industriale, entro termini così ravvicinati, richiedeva tuttavia che la Comunità prendesse talune precauzioni per qualche prodotto industriale originario d'Israele e considerato sensibile nella Comunità stessa. Queste precauzioni, intese ad evitare brusche evoluzioni delle importazioni nella Comunità, che potrebbero perturbare l'equilibrio nel settore di tali prodotti, consistono nel sottoporli ad un regime di massimali o di rigida sorveglianza, che terminerà il 31 dicembre 1979.

B) *Importazioni in Israele.*

Da parte di Israele lo schema di attuazione della zona di libero scambio nel settore industriale doveva essere necessariamente più complesso di quello adottato dalla Comunità, in considerazione sia del carattere giovane e ancora vulnerabile dell'industria israeliana, la cui tutela viene essenzialmente realizzata mediante l'applicazione di dazi doganali elevati, sia in considerazione del grave disavanzo della bilancia commerciale di tale Paese, nei suoi scambi con la Comunità.

Si è tenuto conto di questa situazione in due modi. Il ritmo di disarmo tariffario da adottare da parte di Israele è più lento di quello adottato dalla Comunità e sono state previste disposizioni specifiche per garantire una tutela piuttosto ampia alle industrie israeliane nascenti.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, Israele concederà la franchigia tariffaria per un elenco di prodotti che rappresentano il 60 per cento delle sue importazioni provenienti dalla Comunità. La realizzazione di tale franchigia si effettuerà in cinque tappe.

Per gli altri prodotti (40 per cento delle importazioni in provenienza dalla Comunità) il disarmo tariffario totale sarà raggiunto in sei tappe entro il 1° gennaio 1985 (la prima riduzione del 5 per cento sarà effettuata il 1° luglio 1977; 20 per cento al 1° luglio 1978; 30 per cento al 1° luglio 1979; 50 per cento al 1° gennaio 1981; 80 per cento al 1° gennaio 1983; 100 per cento al 1° gennaio 1985).

Questo calendario potrebbe tuttavia essere soggetto a modifiche. Infatti si prevede che, nell'ambito dei riesami generali contemplati

nell'Accordo, un rallentamento del disarmo tariffario da parte di Israele potrà, se necessario, essere deciso di comune intesa (sotto forma di rinvio — ogni volta di due anni — delle scadenze del 30 per cento e dell'80 per cento, cosa che potrebbe provocare una proroga del disarmo tariffario definitivo al 1° gennaio 1989).

Per quanto riguarda la *tutela delle industrie nascenti in Israele,* la soluzione adottata consiste nel dare a Tel Aviv la possibilità di aumentare i dazi doganali fino ad un livello del 20 per cento, al fine di promuovere lo sviluppo di nuove industrie israeliane e ciò nell'ambito di un massimale fissato al 10 per cento del valore delle importazioni industriali. Israele disporrà di questa facoltà sino al 31 dicembre 1979, previa consultazione dell'organo di gestione dell'Accordo, e sino al 31 dicembre 1983, previo accordo di detto organo. L'abolizione dei dazi così introdotti sarà raggiunta non oltre il 1° gennaio 1989.

Per quanto riguarda le altre disposizioni previste per le importazioni in Israele, quest'ultimo abolirà, come la Comunità, oltre ai dazi doganali, anche le restrizioni quantitative all'importazione: il 95 per cento delle importazioni israeliane provenienti dalla Comunità saranno liberate a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo e il rimanente 5 per cento, per singole frazioni del 20 per cento, tra il 1980 e il 1985.

Inoltre l'Accordo contiene disposizioni essenziali che ne consentono il buon funzionamento. Si tratta di disposizioni in materia di concorrenza e di *dumping,* di non-discriminazione, nonchè di clausole di salvaguardia destinate a garantire uno sviluppo armonioso degli scambi tra la Comunità e Israele.

Per quanto si riferisce alla *gestione dell'Accordo,* essa sarà affidata ad una Commissione mista, composta di rappresentanti della Comunità e di rappresentanti di Israele, che avrà il compito di garantire il buon funzionamento dell'Accordo stesso.

L'Accordo CECA-Israele, approvato dalle Parti contraenti secondo le loro procedure nazionali, entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data nella quale le Parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Infine, l'Accordo, di durata illimitata, potrà essere denunciato da ciascuna Parte contraente mediante notifica; in tal caso l'accordo scadrà in un termine di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, con Allegato e Protocolli, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 28 dell'Accordo stesso.

ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UNA PARTE, E LO STATO DI ISRAELE, DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, di seguito denominati « Stati membri », da una parte,

LO STATO DI ISRAELE, dall'altra,

CONSIDERANDO che la Comunità Economica Europea e lo Stato d'Israele concludono un accordo concernente i settori di competenza di tale Comunità,

PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri accordi internazionali,

Di concludere il presente accordo:

Articolo 1

Il presente accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, figuranti in allegato, originari di tale Comunità e di Israele.

TITOLO I
GLI SCAMBI COMMERCIALI

Articolo 2

1. I prodotti originari d'Israele beneficiano, all'importazione nella Comunità, delle disposizioni di cui al Protocollo n. 1.

2. I prodotti originari della Comunità beneficiano, alla importazione in Israele, delle disposizioni di cui al Protocollo n. 2.

3. Le disposizioni che fissano le regole di origine per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità Economica Europea e lo Stato di Israele, firmato in data odierna, valgono anche per il presente accordo.

Articolo 3

1. Nessun nuovo dazio doganale all'importazione né tassa di effetto equivalente, nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione né misure di effetto equivalente vengono introdotti negli scambi tra la Comunità ed Israele.

2. Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali alla importazione introdotte negli scambi tra la Comunità e Israele a partire dal 1° gennaio 1974 sono soppresse all'entrata in vigore dell'accordo.

Ogni tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione la cui aliquota superava al 31 dicembre 1974 quella effettivamente applicata al 1° gennaio 1974 viene portata al livello di quest'ultima all'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 4

1. Nessun nuovo dazio doganale all'esportazione e nessuna tassa d'effetto equivalente sono introdotti negli scambi tra la Comunità ed Israele.

2. I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente che colpiscono i prodotti di una Parte contraente a destinazione dell'altra Parte sono soppressi il 1° luglio 1977.

Articolo 5

1. La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicati ai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita, o sospenderne l'applicazione, notifica possibilmente la riduzione o sospensione alla Commissione mista almeno trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di ogni osservazione dell'altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possono risultare.

2. In caso di modifica della nomenclatura delle tariffe doganali delle Parti contraenti per prodotti contemplati nell'accordo, la Commissione mista può adattare la nomenclatura tariffaria di questi prodotti quale figura nell'accordo.

Articolo 6

L'accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, né i poteri e le competenze derivanti da tale Trattato.

Articolo 7

L'accordo non osta al mentenimento o all'instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffico di frontiera, purché questi non modifichino il regime degli scambi previsto nell'accordo, ed in particolare le disposizioni riguardanti le norme sull'origine.

Articolo 8

Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interno che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di ristorni di imposizioni interne superiori alle imposizioni ad esse applicate, direttamente o indirettamente.

Articolo 9

I pagamenti relativi agli scambi di merci e il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore o in Israele, non sono soggetti ad alcuna restrizione, purché tali scambi formino oggetto delle disposizioni dell'accordo.

Articolo 10

L'accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute o della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale, nonché la normativa riguardante l'oro e l'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.

Articolo 11

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'accordo, nella misura in cui possano pregiudicare gli scambi tra la Comunità ed Israele:

i) ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazione di imprese e ogni pratica concordata tra imprese, che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;

ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nella totalità del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo;

iii) ogni aiuto pubblico che falsi, o minacci di falsare, la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.

2. Se una Parte contraente reputa che una determinata pratica sia incompatibile con il presente articolo, può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 16.

Articolo 12

Se le offerte fatte da imprese israeliane sono tali da pregiudicare il funzionamento del mercato comune e se tale pregiudizio è imputabile ad una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, gli Stati membri possono adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 16.

Articolo 13

Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad un'attività produttiva esercitata nel territorio di una delle Parti contraenti, e quando tale aumento è dovuto:

— alla riduzione parziale o totale, nella Parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista nell'accordo,

— ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla Parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione sono sensibilmente inferiori ai dazi ed alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla Parte contraente importatrice,

la Parte contraente interessata può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 16.

Articolo 14

Se una delle Parti contraenti costata pratiche di *dumping* nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa può adottare le misure necessarie contro tali pratiche conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 16.

Articolo 15

In caso di serie perturbazioni in un settore dell'attività economica o di difficoltà tali da alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata può adottare le misure appropriate, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 16.

Articolo 16

1. Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che possono provocare le difficoltà di cui agli articoli 13 e 15 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente.

2. Nei casi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 24, prima di adottare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera *e*), la Parte contraente in questione fornisce alla Commissione mista tutti gli elementi utili per consentire un accurato esame della situazione al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate alla Commissione mista e formano oggetto, al suo interno, di consultazioni periodiche, volte soprattutto alla loro soppressione non appena le condizioni lo permettano.

3. Per l'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

a) Per quanto riguarda l'articolo 11, ciascuna Parte contraente può adire la Commissione mista se reputa che una determinata pratica sia incompatibile con il buon funzionamento dell'accordo a norma dell'articolo 11, paragrafo 1.

Le Parti contraenti comunicano alla Commissione mista ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, all'occorrenza, per l'eliminazione della pratica incriminata.

Se la Parte contraente in causa non ha posto fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Commissione mista, oppure se quest'ultima non raggiunge un accordo nel termine di tre mesi dal giorno in cui è stata adita, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per rimediare alle serie difficoltà risultanti dalle pratiche di cui trattasi ed in particolare può procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

b) Per quanto riguarda l'articolo 12, le Parti contraenti comunicano alla Commissione mista ogni informazione utile e le prestano l'assistenza necessaria per l'esame del caso nonché, se occorre, per l'applicazione delle misure appropriate.

Se Israele non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Commissione mista, a difetto di accordo in sede di Commissione mista, entro il termine di un mese dal giorno in cui è stata adita, gli Stati membri possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per evitare un pregiudizio al funzionamento del mercato comune o per mettervi fine; essi possono, in particolare, procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

c) Per quanto riguarda l'articolo 13, le difficoltà derivanti dalla situazione contemplata in tale articolo vengono notificate per esame alla Commissione mista che può prendere ogni decisione utile per porvi termine.

Se entro trenta giorni a decorrere dalla notifica la Commissione mista o la Parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficoltà, la Parte contraente importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa di compensazione sul prodotto importato.

Detta tassa di compensazione è calcolata in funzione dell'incidenza che hanno sul valore delle merci in questione le disparità tariffarie costatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati.

d) Per quanto riguarda l'articolo 14, si procede ad una consultazione in sede di Commissione mista prima che la Parte contraente interessata adotti le misure necessarie.

e) Quando circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato escludono la possibilità di un esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 nonché nel caso di aiuti all'esportazione aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, le misure cautelative strettamente necessarie per rimediare alla situazione.

Articolo 17

In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o di Israele, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio l'altra Parte contraente.

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 18

1. È istituita una Commissione mista incaricata di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, essa formula raccomandazioni. Essa adotta decisioni nei casi contemplati dall'accordo. L'applicazione di tali decisioni è assicurata dalle Parti contraenti secondo le rispettive norme.

2. Ai fini della corretta esecuzione dell'accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Commissione mista.

3. La Commissione mista stabilisce mediante decisione il proprio regolamento interno.

Articolo 19

1. La Commissione mista è composta da rappresentanti degli Stati membri e da rappresentanti d'Israele.

2. La Commissione mista si pronuncia di comune accordo.

Articolo 20

1. La presidenza della Commissione mista è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti secondo modalità che saranno previste nel suo regolamento interno.

2. La Commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'accordo.

Essa si riunisce, inoltre, ogni qualvolta lo esiga una speciale necessità, a richiesta di una delle Parti contraenti, secondo le condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

3. La Commissione mista può decidere di istituire ogni gruppo di lavoro atto ad assisterla nell'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 21

Nessuna disposizione dell'accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:

a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza;

b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempreché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificatamente militari;

c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

Articolo 22

Nei settori contemplati dall'accordo:

— il regime applicato da Israele nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società;

— il regime applicato dalla Comunità nei confronti di Israele non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini o le società israeliani.

Articolo 23

1. Quando una Parte contraente ritiene utile, nell'interesse comune delle Parti contraenti, sviluppare le relazioni stabilite dall'accordo estendendole a settori non compresi in quest'ultimo, essa presenta all'altra Parte contraente una richiesta motivata.

Le Parti contraenti possono incaricare la Commissione mista di esaminare tale richiesta e di formulare, se del caso, le raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.

2. Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti contraenti secondo le loro procedure specifiche.

Articolo 24

1. Le Parti contraenti si astengono da ogni misura che possa compromettere la realizzazione degli scopi dell'accordo.

2. Esse adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'accordo.

Se una Parte contraente reputa che l'altra Parte abbia mancato ad un obbligo che le incombe in virtù dell'accordo, essa può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 16.

Articolo 25

I protocolli allegati all'accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 26

Ogni Parte contraente può denunciare l'accordo con notifica all'altra Parte contraente. L'accordo scade in un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di tale notifica.

Articolo 27

L'accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio è applicabile nei modi previsti dal Trattato stesso e, dall'altro, allo Stato d'Israele.

Articolo 28

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed ebraica, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

Il presente accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le loro procedure specifiche.

Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data nella quale le Parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Fatto a Bruxelles, l'undici maggio millenovecentosettantacinque corrispondente al primo Sivan cinquemilasettecentotrentacinque del calendario ebraico.

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): *A*) Minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): II. — Altri *B*) Minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20 per cento o più in peso
26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio: *A*) Polveri d'alto forno (polveri della bocca di alto forno)
27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili
27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti
27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba: *A*) Di carbon fossile: II. — Altri *B*) Di lignite
73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse
73.02	Ferro-leghe: *A*) Ferro-manganese: I. — Contenente, in peso, più di 2 per cento di carbonio (ferro-manganese carburato)
73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio
73.05	Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna): *B*) Ferro e acciaio spugnoso (spugna)
73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia): *A*) Blumi e billette: I. — Laminati *B*) Bramme e bidoni: I. — Laminati
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine: *A*) Semplicemente laminate o estruse a caldo *D*) Placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.): I. — Semplicemente placcate: *a*) Laminate o estruse a caldo

Segue: ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, o ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti: *A*) Profilati: I. — Semplicemente laminati o estrusi a caldo IV. — Placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): *a*) Semplicemente placcati: 1) Laminati o estrusi a caldo *B*) Palancole
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo: *A*) Semplicemente laminati a caldo *B*) Semplicemente laminati a freddo: I. — Destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (*a*) *C*) Placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: III. — Stagnati: *a*) Latta V. — Altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.): *a*) Semplicemente placcati: 1) Laminati a caldo
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: *A*) Lamiere dette « magnetiche » *B*) Altre lamiere: I. — Semplicemente laminate a caldo II. — Semplicemente laminate a freddo, dello spessore: *b*) Di più di 1 mm. ma meno di 3 mm. *c*) Di 1 mm. o meno III. — Semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare IV. — Placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie: *b*) Stagnate: 1) Latta 2) Altre *c*) Zincate o piombate *d*) Altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) V. — Altrimenti foggiate o lavorate: *a*) Semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare: 2) Altre
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso: *A*) Acciai fini al carbonio: I. — Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: *b*) Altri III. — Sbozzi in rotoli per lamiere IV. — Larghi piatti

(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Segue: ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
73.15 (seguito)	V. — Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: *b*) Semplicemente laminati o estrusi a caldo *d*) Placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): 1) Semplicemente placcati: *aa*) Laminati o estrusi a caldo VI. — Nastri: *a*) Semplicemente laminati a caldo *c*) Placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: 1) Semplicemente placcati: *aa*) Laminati a caldo VII. — Lamiere: *a*) Semplicemente laminate a caldo *b*) Semplicemente laminate a freddo, dello spessore: 2) Inferiore a 3 mm. *c*) Lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie *d*) Altrimenti foggiate o lavorate: 1) Semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare *B*) Acciai legati: I. — Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: *b*) Altri III. — Sbozzi in rotoli per lamiere IV. — Larghi piatti V. — Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: *b*) Semplicemente laminati o estrusi a caldo *d*) Placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): 1) Semplicemente placcati: *aa*) Laminati o estrusi a caldo VI. — Nastri: *a*) Semplicemente laminati a caldo *c*) Placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: 1) Semplicemente placcati: *aa*) Laminati a caldo VII. — Lamiere: *a*) Lamiere dette « magnetiche » *b*) Altre lamiere: 1) Semplicemente laminate a caldo 2) Semplicemente laminate a freddo dello spessore: *bb*) Inferiore a 3 mm. 3) Lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie 4) Altrimenti foggiate o lavorate: *aa*) Semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione e il fissaggio delle rotaie: *A*) Rotaie: II. — Altre *B*) Controrotaie *C*) Traverse *D*) Stecche e piastre d'appoggio: I. — Laminate

PROTOCOLLO N. 1

RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1 DELL'ACCORDO

Articolo 1

I dazi doganali e le tasse d'effetto equivalente all'importazione nella Comunità dei prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio sono soppressi secondo il ritmo seguente:

CALENDARIO	Aliquota di riduzione
Alla data di entrata in vigore dell'accordo	60 per cento
Dal 1° gennaio 1976	80 per cento
Dal 1° luglio 1977	100 per cento

Articolo 2

1. Per ciascun prodotto i dazi di base sui quali si debbono effettuare le riduzioni di cui all'articolo 1 sono:

— per la Comunità nella sua composizione originaria: i dazi effettivamente applicati nei confronti di Israele al 1° gennaio 1974;

— per la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito: i dazi effettivamente applicati nei confronti di Israele il 1° gennaio 1972.

2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 1 sono applicati arrotondando al primo decimale.

Fatta salva la futura applicazione da parte della Comunità dell'articolo 39, paragrafo 5 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali irlandese e del Regno Unito, l'articolo 1 è applicato arrotondando al quarto decimale.

Articolo 3

1. I prodotti di cui al presente protocollo, originari di Israele, non possono beneficiare di un trattamento più favorevole all'importazione nella Comunità di quello che gli Stati membri si accordano tra di loro.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo precedente, non viene tenuto conto dei dazi doganali e tasse d'effetto equivalente, derivanti dall'applicazione degli articoli 32 e 36 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati.

Articolo 4

Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità sono soppresse alla data di entrata in vigore dell'accordo, e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione entro il 1° gennaio 1976.

PROTOCOLLO N. 2

RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2 DELL'ACCORDO

Articolo unico

Israele applica all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio originari della Comunità, il Protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità Economica Europea e lo Stato d'Israele, firmato in data odierna.